

Mozione

Il personale ha diritto a godere delle proprie vacanze nel relativo anno civile e se si è inabili non si consumano le vacanze

Con la presente mozione si chiede la seguente modifica del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona, articolo 56

Art. 56

b) modalità

1. ~~Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell'anno successivo.~~ Il personale ha diritto a godere delle vacanze nel corso del relativo anno civile. Non si dà luogo al pagamento di indennità per vacanze non effettuate, riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego per i quali, per esigenze di servizio e senza colpa del collaboratore, le vacanze maturate e non ancora estinte non hanno potuto essere godute. ~~Le vacanze non possibili da godere prima del 31 agosto per gravidanza, malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale sono posticipate.~~
2. Le vacanze di almeno una settimana sono definite in un piano allestito dai responsabili dei singoli settori, da trasmettere al Settore delle Risorse umane previa consultazione del personale interessato.
3. Il Municipio può regolare, mediante apposita ordinanza, il disciplinamento dei piani vacanze annuali.
4. Chi inizia, cessa o interrompe il rapporto d'impiego ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata dello stesso nel corso dell'anno civile.
5. Il decorso delle vacanze è interrotto da malattia o infortunio se immediatamente annunciate al funzionario superiore di riferimento e al Settore delle Risorse umane e comprovati da certificato d'inabilità lavorativa. Tale malattia o infortunio deve essere parificabile a quella che giustificerebbe un'assenza dal lavoro. ~~In ogni caso non vi è interruzione delle vacanze se la malattia o le conseguenze limitanti dell'infortunio sono di durata non superiore ai due giorni.~~

Pronzini Matteo, Angelica Lepori, Giuseppe Sergi

13 maggio 2022